

## ALLEGATO IX

(Articolo 9, comma 11)


Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.

Il contributo per la copertura dei costi di gestione dei quantitativi di PFU da veicoli a fine vita e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso (Comitato) e del Fondo, è differenziato per le diverse tipologie di pneumatici come individuate nella seguente tabella

Tipologie di pneumatici	Pesi min-max in chilogrammi	Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 D.lgs 285/1992 (Codice della strada)
<b>A</b>	A1 (2-8)	Categorie L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,O1
<b>B</b>	B1(6-18)	Categorie M1,M2,02,N1
<b>C</b>	C1 (20-40) C2 (41-70)	Categorie M2,M3,N2,N3,03,04
<b>D</b>	D0 (<4) D1 (4-20) D2 (21-40) D3 (41-70) D4 (71-130) D5 (131-200) D6 (>200)	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali.

I parametri tecnici per l'individuazione del contributo sono i seguenti:

- Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella sopra indicata. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
- Valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella sopra indicata. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;
- Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella sopra indicata. Le informazioni necessarie per



- l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
- d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella sopra indicata. Le informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono fornite al Comitato dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
- e) Quantitativo di pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.
- f) Quantitativo di pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita immessi sul mercato nazionale del ricambio per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono calcolate dal Comitato sulla base dei veicoli radiati secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico e dei quantitativi degli PFU prelevati dai centri di demolizione nell'anno precedente a quello in cui si determina il contributo, detratto il quantitativo di cui alla lettera e).

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento ordinario n. 96:

«Art. 228 (*Pneumatici fuori uso*). — (*Omissis*).

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2003, n. 182, Supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 40 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, n. L 312:

«Art. 40 (*Attuazione*). — 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

